



Comune di Piacenza
Il Sindaco

Piacenza, 25 ottobre 2010

Ordinanza n° 1188

ORDINANZA

Oggetto: Limitazioni della circolazione dal 1° novembre 2010 al 31 marzo 2011 e dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012 in attuazione dell'Accordo di Programma 2010-2012 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010".

IL SINDACO

Premesso che:

- con D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 sono stabiliti:
 - a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;
 - b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
 - c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
 - d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;
 - e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;
 - f) i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono;
- dai dati relativi alla qualità dell'aria della Regione Emilia-Romagna, rilevati dall'ARPA dall'anno 2000 all'anno 2010, emergono elevate criticità, in particolare per quanto riguarda i valori medi giornalieri di PM10;

Considerato che:

- il traffico veicolare risulta essere causa, rispetto al totale delle emissioni inquinanti in atmosfera a livello provinciale, di un contributo di circa il 91% per il monossido di carbonio, del 27% per gli ossidi di azoto, del 28% per i composti organici volatili, e del 43% per il PM₁₀ (Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria – Approvato dalla Provincia di Piacenza con D.C.P. n. 77 del 15.10.2007);
- si rende necessario armonizzare gli obiettivi locali con gli obiettivi nazionali di contenimento delle emissioni previsti dai protocolli attuativi della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero e dal protocollo di Kyoto, relativo alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici;



Comune di Piacenza

Il Sindaco

Rilevato che:

- la Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 43/2004 "Aggiornamento delle linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3) già emanate con atto di Giunta Regionale n. 804/2001" ha individuato, in riferimento all'inquinamento atmosferico, aree potenzialmente soggette ed aree a rischio di episodi acuti, tra le quali è compreso il territorio del Comune di Piacenza;
- la Regione Emilia-Romagna, le Province, i Comuni capoluogo ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, tenuto conto delle suindicate premesse, hanno sottoscritto negli anni precedenti Accordi di Programma sulla qualità dell'aria in base ai quali sono state istituite limitazioni della circolazione veicolare sul territorio del Comune di Piacenza;
- i medesimi enti, in data 05/10/2010, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma 2010-2012 "Per la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010";

Rilevato inoltre che il sopracitato Accordo di Programma sulla qualità dell'aria 2010-2012 stabilisce, tra l'altro:

- all'art. 7 "Provvedimenti e modalità di adozione da parte dei Sindaci", punto 2 "Provvedimenti di limitazione della circolazione nelle aree urbane dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30":
 - punto 2.1 "Provvedimenti da attivare dal 1/11/2010 al 31/3/2011": limitazione della circolazione privata nelle aree urbane dei veicoli a benzina e diesel pre Euro¹, dei veicoli diesel Euro 1², nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre Euro³ anche se provvisti di bollino blu rilasciato ai sensi del Decreto Ministro dei Trasporti 28/02/1994 e del D.M. 05/02/1996, dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all'Euro 3, e non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e non inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore;
 - punto 2.2 "Provvedimenti da attivare dal 1/10/2011 al 31/3/2012": limitazione della circolazione privata nelle aree urbane dei veicoli a benzina e diesel pre Euro, dei veicoli diesel Euro 1, degli autoveicoli diesel Euro 2 non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato, nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre Euro anche se provvisti di bollino blu rilasciato ai sensi del Decreto Ministro dei Trasporti 28/02/1994 e del D.M. 05/02/1996, dei veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all'Euro 3, e non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e non inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore;
- al medesimo art. 7, punto 3 "Provvedimenti aggiuntivi da attivare dal 7 gennaio al 31 marzo":
 - punto 3.1 "Dal 7/1/2011 al 31/3/2011":

¹ veicoli a benzina e diesel pre Euro: non omologati ai sensi della Direttiva 91/441 o successive;

² veicoli diesel Euro 1: autovetture diesel conformi alla direttiva 91/441, veicoli commerciali leggeri diesel conformi alla direttiva 93/59, veicoli commerciali pesanti diesel conformi alla direttiva 91/542-Stadio 1;

³ ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro: non omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE o successive;



Comune di Piacenza

Il Sindaco

- le limitazioni di cui al punto 2.1 (limitazione della circolazione nelle aree urbane dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30) sono estese agli autoveicoli diesel Euro2 NON dotati di sistema di riduzione della massa di particolato;
- limitazione della circolazione nelle aree urbane il giovedì dalle 08.30 alle 18.30 alle seguenti tipologie di veicoli:
 - autoveicoli benzina Euro 1, Euro 2 e Euro 3;
 - autoveicoli diesel Euro 3 (non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato);
 - ciclomotori e motocicli Euro 1;
- punto 3.2 "Dal 7/1/2012 al 31/3/2012":
 - limitazione della circolazione nelle aree urbane il giovedì dalle 08.30 alle 18.30 alle seguenti tipologie di veicoli:
 - autoveicoli benzina Euro 1, Euro 2 e Euro 3;
 - autoveicoli diesel Euro 3 (non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato);
 - ciclomotori e motocicli Euro 1;

Richiamato l'art. 39, comma 2, del D.M. n. 60/2002, ai sensi del quale i Sindaci dei Comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione previste dall'art. 7, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni di legge;

Dato atto che i recenti studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) hanno stimato il rilevante impatto delle polveri sospese sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e cardiovascolari ed attacchi di asma nei bambini;

Considerato che i dati rilevati nell'anno 2009 dalle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, situate nel Comune di Piacenza, confermano la criticità determinata dalle concentrazioni di polveri sospese;

Dato atto che l'art. 157, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni prevede espressamente, tra l'altro: "il veicolo durante la sosta deve avere il motore spento";

Visto l'art. 50, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. 02/04/2002 n. 60;



Comune di Piacenza

Il Sindaco

Visti gli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 3 lett. g) e 45 lett. d) del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

è istituito nel centro abitato della città di Piacenza, individuato ai sensi degli artt. 3, (n. 8) e 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni con D.G.C. n. 216/2002 (planimetria All. 1):

- 1) il divieto di circolazione dinamica dal 01/11/2010 al 31/03/2011, dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 18,30 delle seguenti tipologie di veicoli anche se provvisti di bollino blu rilasciato ai sensi del Decreto Ministro dei Trasporti 28/02/1994 e del D.M. 05/02/1996:
 - veicoli a benzina e diesel pre Euro⁴;
 - veicoli diesel Euro 1⁵;
 - veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all'Euro 3 e non dotati di sistema omologato di riduzione della massa di particolato che li renda inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato quali Euro 3 o categoria superiore;
 - ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro⁶;
- 2) il divieto di circolazione dinamica dal 07/01/2011 al 31/03/2011, dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 18,30, degli autoveicoli diesel Euro 2⁷ non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato, anche se provvisti di bollino blu rilasciato ai sensi del Decreto Ministro dei Trasporti 28/02/1994 e del D.M. 05/02/1996;
- 3) il divieto di circolazione dinamica dal 01/10/2011 al 31/03/2012, dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 18,30 delle seguenti tipologie di veicoli anche se provvisti di bollino blu rilasciato ai sensi del Decreto Ministro dei Trasporti 28/02/1994 e del D.M. 05/02/1996:
 - veicoli a benzina e diesel pre Euro;
 - veicoli diesel Euro 1;
 - autoveicoli diesel Euro 2 non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato;
 - veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all'Euro 3 e non dotati di sistema omologato di riduzione della massa di particolato che li renda inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato quali Euro 3 o categoria superiore;
 - ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro;
- 4) il divieto di circolazione dinamica (è consentita la sosta) dal 07/01/2011 al 31/03/2011 e dal 07/01/2012 al 31/03/2012 il giovedì dalle 08.30 alle 18.30;
- 5) l'obbligo di spegnimento del motore dei veicoli in sosta.

⁴ *veicoli a benzina e diesel pre Euro: non omologati ai sensi della Direttiva 91/441 o successive;*

⁵ *veicoli diesel Euro 1: autovetture diesel conformi alla direttiva 91/441, veicoli commerciali leggeri diesel conformi alla direttiva 93/59, veicoli commerciali pesanti diesel conformi alla direttiva 91/542-Stadio 1;*

⁶ *ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro: non omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE o successive;*

⁷ *veicoli diesel Euro 2: autovetture diesel indicativamente immatricolate tra il 1997 ed il 2000 (vedere elenco delle direttive di conformità al sito web http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/liberiamo/avvisi_6.asp);*



Comune di Piacenza

Il Sindaco

Le limitazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) non si attuano nelle giornate festive di lunedì 1° novembre 2010, mercoledì 8 dicembre 2010, giovedì 6 gennaio 2011, martedì 1° novembre 2011, giovedì 8 dicembre 2011, lunedì 26 dicembre 2011, venerdì 6 gennaio 2012.

Sono escluse dai provvedimenti le seguenti aree interne al centro abitato (planimetria All. 1) in quanto non sono al momento sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale:

- Località Besurica;
- Località Montale;
- Località Le Mose.

Al fine di consentire ai veicoli provenienti dall'area extraurbana di non attraversare la città di Piacenza per raggiungere altre destinazioni e di accedere alle aree di parcheggio servite da bus navetta o da bus di linea sono inoltre escluse dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4) le seguenti vie (planimetria All. 2):

- Via E. Pavese;
- Via Einaudi;
- Via I° Maggio nel tratto compreso tra Via Einaudi e Via Emilia Pavese;
- bretella Strada Gragnana – Via Einaudi;
- prolungamento Tangenziale Sud;
- Strada Agazzana;
- Tangenziale Sud;
- Strada Bobbiese;
- Strada Val Nure;
- Via Gorra nel tratto compreso tra Strada Val Nure e Largo Anguissola;
- Via Motti;
- Via Martiri della Resistenza nel tratto compreso tra Via Motti e Via Manfredi;
- Via Manfredi nel tratto compreso tra Via Martiri della Resistenza e Via Gorra;
- Via Delle Novate;
- Via Emilia Parmense;
- Via Colombo;
- P.le Roma;
- Via La Primogenita;
- Viale S. Ambrogio;
- P.le Milano;
- Via Emilia per Milano (S.S. 9);
- Via Legione Zanardi Landi;
- Via Maculani;



Comune di Piacenza

Il Sindaco

- **Via XXI Aprile;**
- **P.le Torino;**
- **Via del Pontiere nel tratto compreso tra Via Nino Bixio e Via XXI Aprile attraverso sottopasso della linea ferroviaria Piacenza - Alessandria;**
- **Via Nino Bixio nel tratto compreso tra Via del Pontiere e Via Diete di Roncaglia;**
- **Via Diete di Roncaglia;**
- **Via Caorsana;**
- **Via Cremona.**

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4) della presente Ordinanza:

1. Trasporto a ridotto impatto ambientale

- a) autovetture omologate a quattro o più posti con almeno tre persone a bordo, e autovetture omologate a due posti con due persone a bordo (car-pooling);
- b) autovetture condivise (car-sharing);
- c) autoveicoli elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;
- d) autoveicoli alimentati a metano o GPL o utilizzati da persone in possesso di documentazione attestante l'avvenuto acquisto e l'attesa di consegna di veicoli alimentati a metano o GPL, o attestante l'avvenuta prenotazione e l'attesa di installazione di impianti a metano o GPL su veicoli;
- e) autovetture benzina e diesel Euro 4, omologate ai sensi di una delle seguenti Direttive: 98/69 CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1;
- f) autovetture benzina o diesel Euro 5, omologate ai sensi di una delle seguenti Direttive: 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C, 99/96 fase III oppure Riga B2 o C, 2001/27 CE rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C, 2005/78 CE rif. 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C;
- g) autoveicoli diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell'immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- h) diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei D.M. n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
- i) ciclomotori e motocicli Euro 2 (conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A) e Euro 3 (conformi alla Direttiva 2002/51 CE fase B);
- j) veicoli per trasporto di persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, auto o autobus noleggiati con conducente, autobus di linea, scuolabus);
- k) veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o



Comune di Piacenza

Il Sindaco

categoria superiore, ai sensi dei D.M. n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;

2. Trasporto per funzioni sociali e assistenziali

- a) veicoli di medici o veterinari in visita domiciliare urgente muniti di apposito contrassegno, nonché di personale sanitario di pronta reperibilità per comprovata esigenza, muniti di dichiarazione della struttura sanitaria di appartenenza;
- b) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari che prestano servizio per strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione rilasciata dalla struttura;
- c) veicoli per il trasporto di persone da sottoporre a visite o a trattamenti sanitari di inderogabile necessità, attestata da certificato medico (che può essere prodotto al Comando di Polizia Municipale anche a posteriori), veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime;
- d) veicoli al servizio o condotti da portatori di handicap purché muniti del contrassegno previsto dalle vigenti disposizioni;
- e) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione da questi utilizzati per le funzioni del proprio ministero, cortei matrimoniali e funebri;
- f) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- g) veicoli di famiglie che abbiano almeno quattro figli, tra naturali, adottivi o affidati, come risultante da certificazione specifica (stato di famiglia, certificato di affidamento o autocertificazione, certificato di iscrizione all'Associazione Nazionale Famiglie Numerose);

3. Trasporto per funzioni di sicurezza e di servizio

- a) veicoli adibiti a servizi di polizia, sicurezza pubblica, sanità pubblica, igiene urbana, vigilanza ambientale, vigilanza privata, pronto soccorso, servizio postale, automezzi dell'esercito e/o equiparati, veicoli targati CD e CC, autocarri adibiti alla rimozione dei veicoli ed a soccorso stradale, veicoli utilizzati per interventi a tutela della pubblica incolumità (edili, stradali, ecc.);
- b) veicoli adibiti al pronto intervento ed alla manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, da documentare a cura del datore di lavoro (la documentazione può essere prodotta al Comando di Polizia Municipale anche a posteriori) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri.

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 4) della presente Ordinanza i seguenti veicoli, comunque soggetti alle limitazioni di cui ai punti 1), 2), 3) dell'Ordinanza medesima:

- c) veicoli di proprietà dei dipendenti del Comando Logistico dell'Esercito - Polo di Mantenimento Pesante Nord Piacenza e del personale appartenente alla Scuola Allievi Agenti di Polizia, limitatamente al tratto compreso tra Piazzale Torino e Viale Malta n. 18, purché autorizzati dallo stesso Comando con specifico PASS a parcheggiare all'interno del comprensorio di Viale Malta n. 18;



Comune di Piacenza

Il Sindaco

- d) veicoli di proprietà dei dipendenti del Laboratorio Pontieri di Piacenza, limitatamente a viale Risorgimento e via Baciocchi, purché autorizzati dallo stesso Comando con specifico PASS a parcheggiare all'interno del comprensorio di Piazza Cittadella, n. 26;

4. Trasporto per funzioni economiche, commerciali e consegna merci

- a) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori commerciali che accedono o escono dai posteggi del mercato della Farnesiana, di Piazza Duomo e Piazza Cavalli o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- b) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) che percorrano l'itinerario più breve tra la sede operativa dell'impresa titolare e le strade evidenziate nella planimetria All. 2;
- c) veicoli adibiti al trasporto della stampa periodica e degli operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
- d) veicoli utilizzati per il ritiro di generi di monopolio nei giorni stabiliti dal Monopolio di Stato, per il percorso più breve purché muniti di documentazione che attesti il giorno di consegna;
- e) veicoli che trasportano merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, ecc.) o farmaci e prodotti per uso medico provvisti di bolla di consegna o ricevuta di avvenuta consegna;
- f) veicoli delle autoscuole durante le esercitazioni di guida, con almeno due persone a bordo;
- g) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro, o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l'orario e/o il luogo di servizio.

Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 4) della presente Ordinanza i seguenti veicoli, comunque soggetti alle limitazioni di cui ai punti 1), 2), 3) dell'Ordinanza medesima:

- h) veicoli Euro 3 di agenti di assicurazione, agenti e rappresentanti di commercio e di agenti immobiliari, durante lo svolgimento dell'attività d'impresa, muniti di idonea certificazione della Camera di Commercio;

5. Trasporto per funzioni particolari e speciali

- a) autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
- b) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- c) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Sono ancora esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1), 2), 3) della presente Ordinanza i seguenti veicoli, comunque soggetti alle limitazioni di cui al punto 4) dell'Ordinanza medesima:

- d) veicoli utilizzati da persone in possesso di documentazione attestante l'avvenuto acquisto e l'attesa di consegna di veicoli a benzina almeno Euro 1 (omologati ai sensi della Direttiva



Comune di Piacenza

Il Sindaco

91/441 o successive), veicoli diesel almeno Euro 3 (vetture diesel indicativamente immatricolate dopo il 01.01.2001 - vedere elenco completo delle direttive di conformità al sito web http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/liberiamo/avvisi_6.asp), ciclomotori o motocicli a due tempi almeno Euro 1 (omologati ai sensi della direttiva 97/24 o successive).

Per consentire l'attività di controllo è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta degli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro, salvo eventuali altre sanzioni previste dal vigente ordinamento.

Sono temporaneamente sospese tutte le ordinanze in contrasto con la presente.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati di provvedere, per quanto di competenza, all'esecuzione della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 12 del C. d. S..

L'inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dagli artt. 7 e 157 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

I N F O R M A

- che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente ordinanza sono depositati presso il Servizio Ambiente, Viale Beverora n. 57 – 29121 Piacenza. Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Daniela Rossi, tel. 0523 492504;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, entro sessanta giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza.

D I S P O N E

che il presente provvedimento:

- sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
- sia trasmesso:
 - ALLA PREFETTURA DI PIACENZA
 - ALLA QUESTURA DI PIACENZA
 - ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
 - ALLA POLIZIA PROVINCIALE
 - AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE DI PIACENZA
 - AL COMANDO CARABINIERI DI PIACENZA
 - AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI PIACENZA



Comune di Piacenza

Il Sindaco

- AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
 - ALLA SEZIONE PROV.LE DI PIACENZA DELL'A.R.P.A.
 - ALL'AUSL - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
 - ALL'AUSL - DIREZIONE SANITARIA
 - ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI
 - ALL'ENEL – SEDE DI MILANO
 - A ENELGAS S.p.A.
 - A TELECOM S.p.A.
 - A TIM ITALIA MOBILE S.p.A.
 - A WIND S.p.A.
 - A VODAFONE OMNITEL S.p.A.
 - A H3G S.p.A.
 - A IREN EMILIA S.p.A.
 - A TEMPI SERVIZI
 - A TEMPI AGENZIA
-
- sia trasmesso via fax ai Sindaci dell'agglomerato "R1", di cui alla D.G.R. n. 43 del 12/01/2004, sotto elencati:
 - Alseno
 - Borgonovo Val Tidone
 - Cadeo
 - Calendasco
 - Caorso
 - Castel San Giovanni
 - Castelvetro
 - Cortemaggiore
 - Fiorenzuola d'Arda
 - Gossolengo
 - Gragnano Trebbiense
 - Monticelli d'Ongina
 - Podenzano
 - Pontenure
 - Rottofreno
 - Sarmato

Roberto Reggi